

intervento di tre magistrati da ufficio centrale e procede entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

« 1° fa lo spoglio delle buste eventualmente inviategli dalle sezioni in conformità dell'articolo 70, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 63, 68-bis, 70 e 71;

« 2° somma insieme i voti raccolti da ciascun candidato nelle singole sezioni come risultano dai verbali;

« 3° pronunzia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il disposto dell'articolo 74-bis;

« 4° accerta il risultato complessivo della votazione del collegio.

« È vietato all'ufficio centrale di deliberare e anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto, che non sia fra quelli superiormente specificati.

« Non può essere ammesso ad entrare nell'aula, dove siede l'ufficio centrale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio, di cui l'articolo 43. Nessun elettore può entrare armato. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti. Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori, l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale ed ai rappresentanti dei candidati designati con le condizioni indicate nell'articolo 52-*quinquies*.

« Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni ai termini dell'articolo 58. Per ragioni d'ordine pubblico egli può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, salvo quanto è stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 52-*quinquies*, hanno diritto di essere ammessi e di rimanere nell'aula gli anzidetti rappresentanti dei candidati ».

L'onorevole Graziadei propone di ripristinare il testo ministeriale...

GRAZIADEI. Rinunzio anche a questa proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Bianchini propone il seguente emendamento al primo comma:

« Dopo le parole: ...entro 24 ore dal ricevimento degli atti, aggiungere: di ciascun col-

legio compreso nella giurisdizione, eseguendo l'ordine di arrivo del relativo incarto completo, con l'assistenza... ecc. ».

L'onorevole Bianchini non è presente; il suo emendamento s'intende quindi ritirato.

L'onorevole Turati propone che nell'ultimo comma si sopprimano le parole « per ragioni di ordine pubblico » e successive.

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TURATI. In questo articolo si aggrava sempre più quel sistema di diffidenza e di sospetto, già prevalso in altri articoli, e che è così poco democratico e così poco rassicurante.

Infatti, al presidente dell'ufficio centrale, oltre attribuire qui già così larghi poteri che spettano ai presidenti delle sezioni, cioè di espellere, di far arrestare gli elettori, di chiamare la forza, di empirne l'aula anche prima che cominci l'elezione, di far sgombrare la sala, di far sgombrare gli aditi e le vie adiacenti, di impedire gli assembramenti (*Oh! oh!*) e via via, gli si dà per giunta, se ciò gli accomoda, la facoltà di disporre che, per supposte ragioni di ordine pubblico, così indefinibili e così facili a inventarsi, si proceda a porte chiuse, come se si trattasse di un dibattito pornografico.

Non si tratterà forse di cosa di grande importanza; non sarà preordinata a permettere i pasticci, per quanto ne abbia l'aria; facciamo pure le elezioni a porte chiuse, teniamo anche il Parlamento a porte chiuse, se così vi piace. Ma vi pare logico, vi pare elegante ed estetico, che, proprio quando ci si dà l'aria di chiamare a noi una più larga onda di popolo, si mostri poi tanta sfiducia verso questo popolo, si prendano tante precauzioni per tenerlo lontano, per non lasciargli veder nulla di quello che si farà in suo nome? (*Commenti*)

Avete ormai il permesso di mettere l'esercito e la polizia dappertutto, avete legalizzata la possibilità di mettere in istato d'assedio le elezioni; lasciate almeno le porte aperte, per guisa che chi passa possa dare un'occhiata. Non ficcate in cabina buia, dopo l'elettore che deve votare, anche gli uffici che debbono far lo scrutinio!

PRESIDENTE. L'onorevole Grosso-Campana ha presentato i due seguenti emendamenti:

Art. 73, 1° comma:

« Al n. 1 dopo le parole: in conformità dell'art. 70, aggiungere: e di quelli conte-